



CAMERA DI COMMERCIO
BARI

SETTORE ANAGRAFICO – CERTIFICATIVO

DETERMINAZIONE N. 27/C DEL *(data di protocollazione del provvedimento)*

OGGETTO: REVOCA DELL'ISCRIZIONE DELLA CANCELLAZIONE D'UFFICIO DELLA SOCIETA' "SOCIETA' AGRICOLA EREDI BASILE FRANCESCO SOCIETA' SEMPLICE" CON SEDE IN RUVO DI PUGLIA (BA) VIA VITO ANTONIO BERARDI, N. 4 – C.F./R.I. N.RO 08063100724 – REA N.RO 601686.

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

- Con i poteri conferiti dal D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;
- Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
- Vista la Legge n. 580/1993 e s.m.i. sul riordino delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- Visto il Regolamento di attuazione dell'art. 8 della Legge n. 580/1993 e s.m.i. approvato con D.p.r. 7 dicembre 1995, n. 581;
- Visto il vigente Statuto della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari;
- Richiamate le Deliberazione n. 19 del 08.02.2022 e n. 27 del 29.04.2022 in virtù delle quali la Giunta ha assegnato alla sottoscritta l'incarico di Conservatore del Registro delle Imprese di Bari;
- Vista la necessità di procedere ad un costante aggiornamento dei dati pubblicati dal registro delle imprese, migliorando la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche ed economiche in esso contenute;
- Considerato che il raggiungimento di tali obiettivi è, altresì, una delle attività che il Ministero dello Sviluppo Economico sottolinea di svolgere periodicamente;
- Premesso che il D.P.R. 23 luglio 2004 n. 247, pubblicato in G.U. n. 233 del 4.10.2004, regola il procedimento relativo alla cancellazione dal Registro Imprese delle imprese e delle società non più operative;



- Visto l'art. 40 (rubricato "Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi"), del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, in base al quale (comma 1, primo periodo) *"il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal [decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247](#) ... nonche' ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro delle imprese, è disposto con determinazione del Conservatore"*;
- Considerato che il Registro delle Imprese di Bari, nel dare attuazione alle procedure prescritte dal suddetto Regolamento, applicate le disposizioni ivi previste nonché quelle stabilite dalla Circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 3585/C del 14 giugno 2005, in data 30 marzo 2022, con determinazione n. 1/C adottata dal sottoscritto in data 18 gennaio 2022 disponeva, tra le altre, la cancellazione della società **"SOCIETA' AGRICOLA EREDI BASILE FRANCESCO SOCIETA' SEMPLICE"** con sede in Ruvo Di Puglia (BA) alla Via Vito Antonio Berardi, nr. 4;
- Rilevato che, tanto l'avvio del relativo procedimento, quanto il provvedimento conclusivo, venivano notificati alla casella P.E.C. dell'impresa EREDIBASILEFRANCESCO@PEC.IT che risultava iscritto nella propria certificazione camerale;
- Preso atto che il gestore informatico della suddetta casella P.E.C. in relazione sia alla notifica dell'avvio del procedimento che alla relativa comunicazione del provvedimento di cancellazione ne attestava l'avvenuta consegna presso la casella di destinazione;
- Considerato, tuttavia, che la prescritta notifica dell'intervenuta cancellazione, ai sensi e per gli effetti del citato articolo 40 e della Disposizione n. 1/R.I. adottata dal Conservatore del Registro delle Imprese di Bari in data 21.03.2021, veniva attuata attraverso la pubblicazione all'Albo Camerale "on line" della Camera di Commercio IAA di Bari del relativo provvedimento per 45 (quarantacinque) giorni consecutivi;



- Preso atto che al fine di evitare la cancellazione delle società interessate e scongiurare gli effetti estintivi, si disponeva che l'annotazione della stessa non sarebbe stata eseguita nei confronti di quelle imprese che avessero comunque proposto opposizione dinanzi al Giudice del Registro, ai sensi del comma 7 del citato articolo 40, decorsi ulteriori 15 (giorni) giorni dall'avvenuta pubblicazione del provvedimento all'Albo "on-line" della Camera di Commercio di Bari, ovvero nei confronti di quelle imprese che, prima dell'annotazione di cui sopra, "medio-tempore" avessero provveduto a regolarizzare la propria posizione;
- Atteso che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 bis della Legge n.ro 241/90 e dell'art. 2192 del Codice Civile, la suddetta pubblicazione è avvenuta dal 18.01.2022 al 04.03.2022;
- Rilevato che al termine del periodo di pubblicazione, nel corso dei successivi 15 giorni, la società "**SOCIETA' AGRICOLA EREDI BASILE FRANCESCO SOCIETA' SEMPLICE**" con sede in Ruvo Di Puglia (BA) Via Vito Antonio Berardi, nr. 4 – C.F./R.I. N.RO 08063100724 – REA N.RO 601686 non aveva provveduto a comunicare la continuazione dell'attività svolta, ovvero, a dimostrarne la continuazione esibendo il/i titolo/i che ne consentisse/ro la regolare prosecuzione, né a proporre apposito ricorso nei confronti del Giudice del Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 2189, comma 3, del Codice Civile;
- Considerato che la cancellazione della società "**SOCIETA' AGRICOLA EREDI BASILE FRANCESCO SOCIETA' SEMPLICE**" con sede in Ruvo Di Puglia (BA) Via Vito Antonio Berardi, nr. 4 – C.F./R.I. N.RO 08063100724 traducendosi in un'iscrizione, veniva effettuata con un'operazione massiva di annotazione in data 30.03.2022;
- Preso atto che con nota inviata tramite PEC in data 15 settembre 2022 la citata società ha chiesto al Conservatore del Registro delle Imprese di riesaminare la cancellazione della propria iscrizione previa revoca della determinazione n. 1/C adottata in data 18 gennaio 2022, limitatamente alla predetta posizione;
- Rilevato che la predetta impresa, a supporto della richiesta di riesame, rappresentava all'Ufficio di svolgere regolarmente la propria operatività e che per un mero disguido non fu messa nella condizione di ricevere la notizia, sia di avvio del procedimento di cancellazione avviato a suo carico e, di conseguenza, controdedurlo dimostrando il regolare svolgimento della propria attività di impresa, che di cancellazione dal Registro delle Imprese;



- Preso atto che la stessa società, in relazione alla permanenza dei requisiti comprovanti la continuità dell'attività svolta, dichiarava altresì di aver ottemperato agli obblighi tributari/previdenziali/assistenziali sia nei confronti dell'Agenzia delle Entrate ,avendo regolarmente inviato le relative dichiarazioni fiscali per i periodi d'imposta 2019 e 2020, che nei confronti dell'INPS avendo regolarmente inviato la prescritta modulistica per gli anni 2019,2020 e 2021;
- Rilevato che, attraverso il sistema automatico di controllo predisposto da Infocamere S.C.p.A., il domicilio digitale dell'impresa EREDIBASILEFRANCESCO@PEC.IT è risultato, regolarmente, valido ed attivo;
- Considerato che l'impresa risulta aver ottemperato agli obblighi tributari nei confronti della Camera di Commercio di Bari, avendo effettuato il pagamento del diritto annuale di competenza per le annualità relative agli anni 2020, 2021 e 2022 in data 14 settembre 2022;
- Ritenuto che solo per un improvvido disguido di natura organizzativa interno alla società, non ha potuto dare corso alla richiesta del Registro Imprese con riferimento alla dimostrazione della propria permanenza in vita;
- Rilevato che a seguito di un riesame del predetto procedimento, pur nella sua assoluta regolarità amministrativa eseguita dall'Ufficio, è emerso che la predetta società è stata cancellata dal Registro delle Imprese in forza del richiamato provvedimento nonostante continui a svolgere la propria attività d'impresa;
- Atteso che l'iscrizione della cancellazione della medesima società dal Registro delle Imprese costituisce un grave nocumento per l'impresa, e che senza la rimozione di tale annotazione essa vedrebbe compromettere i benefici connessi a tale riconoscimento;



- Tenuto conto che il richiamato art. 40 del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, nello stabilire che “... **ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro delle imprese, è disposto con determinazione del Conservatore**”, consenta al sottoscritto di valutare la revoca di un proprio provvedimento di cancellazione d'ufficio nelle ipotesi in cui venga dimostrato, da un lato, la continuata attività dell'impresa e, dall'altro, il grave nocumento che il consolidarsi di tale annotazione ne deriverebbe per l'impresa, per i suoi soci e per i suoi interlocutori commerciali;
- Ritenuto, pertanto, che la revoca di uno dei provvedimenti di cancellazione adottati nell'ambito delle disposizioni previste dal citato articolo 40 rientra nell'ambito delle competenze spettanti al Conservatore del Registro delle Imprese;
- Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile P.O. “Segreteria del Conservatore”, Dr. Antonio Bruno, in ordine alla legittimità dell'istruttoria e degli adempimenti procedurali eseguiti;
- Ritenuto necessario procedere

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) **la revoca dell'iscrizione della cancellazione d'Ufficio disposta con Determinazione n. 1/C adottata dal Conservatore del Registro delle Imprese di Bari in data 18/01/2022, limitatamente alla posizione della società “SOCIETA' AGRICOLA EREDI BASILE FRANCESCO SOCIETA' SEMPLICE “ con sede in Ruvo Di Puglia (BA) Via Vito Antonio Berardi, nr. 4 – C.F./R.I. N.RO 08063100724 REA n.ro 601686, ripristinando l'iscrizione della medesima impresa.**

Contro tale provvedimento è ammesso ricorso, in regola con l'imposta di bollo, al Giudice del Registro presso il Tribunale di Bari entro quindici (15) giorni dalla comunicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 2189 del Codice Civile e dell'articolo 40, comma 7, del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020 .

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

(*Dr.ssa Angela Patrizia PARTIPILO*)

* *Firma digitale ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 82/2005*